

FONDO PER PRESTITI

PAR FAS (Fondo Aree Sottoutilizzate) 2007/2013

Linea di intervento 1.6. A - "Interventi di sostegno alle imprese dell'area di crisi di Piombino"

- 1. FINALITÀ E RISORSE**
 - 1.1 Finalità e obiettivi**
 - 1.2 Dotazione finanziaria**
 - 1.3 Soggetto gestore**

- 2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ**
 - 2.1 Soggetti beneficiari**
 - 2.2 Requisiti di ammissibilità**

- 3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI**
 - 3.1 Programmi di investimento ammissibili**
 - 3.2 Massimali di investimento**
 - 3.3 Durata e termini di realizzazione del programma di investimento**
 - 3.4 Spese ammissibili**
 - 3.5 Caratteristiche del finanziamento**
 - 3.6 Intensità dell'agevolazione**
 - 3.7 Cumulo**

- 4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**
 - 4.1 Credenziali di accesso al sistema informativo**
 - 4.2 Presentazione della domanda**
 - 4.3 Documentazione obbligatoria a corredo della domanda**

- 5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA**
 - 5.1 Modalità di istruttorie e fasi del procedimento**
 - 5.2 Istruttoria di ammissibilità**
 - 5.3 Cause di inammissibilità**
 - 5.4 Valutazione dei programmi di investimento**
 - 5.5 Formazione della graduatoria**

- 6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO**
 - 6.1 Sottoscrizione del contratto**
 - 6.2 Obblighi del beneficiario**
 - 6.3 Modifiche dei programmi di investimento**
 - 6.4 Modifica del beneficiario successivamente alla concessione dell'agevolazione**
 - 6.5 Modifica del debitore**

- 7. EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE**
 - 7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili**
 - 7.2 Modalità di erogazione del finanziamento**

8. CONTROLLI E REVOCHE

8.1 Controlli e ispezioni

8.2 Rinuncia

8.3 Revoca e recupero del finanziamento

8.4 Rimborso forfettario a carico del beneficiario

9. DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

9.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

9.3 Disposizioni finali

10. RIFERIMENTI NORMATIVI

1. FINALITÀ E RISORSE

1.1 Finalità e obiettivi

La Regione Toscana con il presente bando intende agevolare gli investimenti realizzati da PMI nell'Area di crisi di Piombino, in attuazione dell'*Accordo di Programma* sottoscritto in data 24 aprile 2014 per la disciplina degli interventi per la riqualificazione e la riconversione del polo industriale di Piombino - Attuazione Asse II – Azione 3 “Interventi di rafforzamento produttivo dell’area di crisi industriale di Piombino”, nonché dell'*Accordo di Programma* sottoscritto in data 7 maggio 2015 per l'adozione del PRRI (Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale) ai sensi dell'articolo 27 del decreto legge n. 83/2012, ed in conformità alle disposizioni comunitarie e/o nazionali e regionali vigenti in materia¹ nonché dei principi di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese.

In particolare, l’obiettivo perseguito dalla Regione Toscana, consiste nella concessione di agevolazioni sotto forma di finanziamento agevolato a tasso zero con la costituzione di un fondo di ingegneria finanziaria nell’ambito della Linea di intervento 1.6. A - "Interventi di sostegno alle imprese" PAR FAS (Fondo Aree Sottoutilizzate) 2007/2013.

Il fondo supporta programmi di investimento in attivi materiali e/o immateriali realizzati da PMI nell’Area di crisi di Piombino, ed in particolare nei Comuni di Piombino, Campiglia Marittima, Suvereto e San Vincenzo, per installare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

L’intervento è attuato ai sensi dell’articolo 17 “Aiuti agli investimenti a favore delle PMI” e, ove ne ricorrano le condizioni, ai sensi dell’articolo 14 “Aiuti a finalità regionale agli investimenti” del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (GU L 187 del 26.06.2014).

Il presente bando è emanato ai sensi e secondo i principi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59" e della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 "Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese".

Il bando è inoltre emanato nel rispetto della decisione di G.R. n. 4 del 7 aprile 2014 e secondo gli indirizzi espressi dalla G.R. con delibera n. 1318 del 29.12.2015.

Per quanto concerne la tipologia di procedimento adottata dal presente bando, si precisa che trattasi di procedura valutativa secondo le modalità del procedimento a graduatoria, come disciplinata dall’art. 5 ter della L.R. n. 35/2000, nonché dall’art. 4 del D. Lgs. n. 123/1998.

1.2 Dotazione finanziaria

Come previsto dalla delibera di G.R. 983/15 e s.m.i., il fondo è costituito quale strumento di ingegneria finanziaria con una dotazione finanziaria iniziale pari a € 8.000.000,00 derivanti dalla Linea 1.6. A del PAR FAS 2007-2013 (Fondo Aree Sottoutilizzate) e può essere alimentato da eventuali ulteriori risorse regionali e/o nazionali.

¹ Cfr. Par. 10 “Riferimenti normativi”.

1.3 Soggetto gestore

L'attività istruttoria regionale di competenza del Settore Politiche Orizzontali di Sostegno alle imprese della Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze, è svolta anche avvalendosi del Raggruppamento Temporaneo di Imprese "Toscana Muove" costituito tra Fidi Toscana S.p.A, Artigiancredito Toscano s.c e Artigiancassa S.p.A, quale "soggetto gestore" individuato con apposito atto del Dirigente Responsabile del Settore stesso².

2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

2.1 Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda le Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI), ivi comprese le società consortili di cui all'art. 26 comma 15 ter del C.C, così come definite dall'allegato 1 del Reg. (UE) n. 651/2014, anche di nuova costituzione, regolarmente iscritte al registro delle imprese, aventi sede o unità locale destinatarie dell'intervento, nel territorio dei Comuni di Piombino, Campiglia Marittima, Suvereto e San Vincenzo, che realizzino un programma di investimenti in detti territori. Le imprese beneficiarie devono esercitare un'attività economica identificata come prevalente nell'unità, che realizza il programma di investimento, rientrante nelle seguenti sezioni della Classificazione delle attività economiche ATECO ISTAT 2007, salvo le esclusioni previste dall'articolo 13 del Reg. (UE) n. 651/2014 per la concessione degli aiuti nell'ambito dell'articolo 14 "Aiuti a finalità regionale agli investimenti" del Regolamento (UE) n. 651/2014:

B – *Estrazione di minerali da cave e miniere,*

C – *Attività manifatturiere*

D - *Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata*

E – *Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento*

F – *Costruzioni*

G – *Commercio all'ingrosso e al dettaglio*, con esclusione delle seguenti categorie: 45.11.02, 45.19.02, 45.31.02, 45.40.12, 45.40.22 e del gruppo 46.1

H – *Trasporto e magazzinaggio*

I – *Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione*

J – *Servizi di informazione e comunicazione*

M – *Attività professionali, scientifiche e tecniche*

N – *Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese*

P – *Istruzione*, limitatamente al gruppo 85.52

Q – *Sanità e assistenza sociale*, ad eccezione del gruppo 86.1

R – *Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento*

S – *Altre attività di servizi*, limitatamente alla divisione 95 e 96

² D.D. n. 5725 del 20.12.2013

Per imprese di nuova costituzione si intendono le imprese costituite da non oltre 24 mesi dalla data di presentazione della domanda. Per data di costituzione si intende la data di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2.2 Requisiti di ammissibilità

Il richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda tutti i seguenti requisiti di ammissibilità:

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in regola con la certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto (DURC)³. Tale requisito deve essere posseduto dalla data di presentazione della domanda al termine dell'istruttoria. Il soggetto richiedente che al momento della presentazione della domanda non ha sede o unità operativa in Italia ma in altro Stato dell'UE è tenuto a produrre la documentazione equipollente al DURC secondo la legislazione del paese di appartenenza;
2. essere in regola con la normativa antimafia⁴ nei casi previsti dalla legge;
3. possedere il merito creditizio;
4. fatta eccezione per le imprese di nuova costituzione, possedere un'adeguatezza economico-patrimoniale in base al parametro di bilancio indicato al paragrafo 5.2;
5. avere sede o unità locale destinatarie dell'intervento, nel territorio dei Comuni di Piombino, Campiglia Marittima, Suvereto e San Vincenzo; la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale; per le imprese prive di sede o unità locale in detti comuni al momento della presentazione della domanda, detto requisito deve sussistere alla data di erogazione del saldo; in ogni caso l'investimento per il quale si richiede l'agevolazione deve essere realizzato in detti Comuni e le spese sostenute devono essere relative alla sede o unità locale destinataria dell'intervento;
6. essere regolarmente iscritto nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione alla sede legale o unità locale destinatarie dell'intervento, un'attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 di cui al paragrafo 2.1; in caso di impresa di nuova costituzione o nuova sede e/o unità locale l'attività economica identificata come prevalente dovrà risultare da visura camerale alla data di realizzazione dell'investimento; in tal caso l'attività economica di cui al paragrafo 2.1 deve comunque risultare nell'oggetto sociale;
7. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
8. non trovarsi "in difficoltà" ai sensi dell'art. 2 punto 18) del Reg. (UE) n. 651/2014;
9. non essere stato oggetto nei precedenti 3 anni dalla data di presentazione della domanda di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, di mantenimento dell'unità produttiva localizzata nel territorio della Toscana per accertata grave negligenza nella realizzazione dell'investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta comunque imputabile al soggetto beneficiario e non

³ Cfr. art. 13 bis, comma 5 D.L. n. 52/2012 e D.M. 13 marzo 2013

⁴ Art. 83 D.Lgs. 159/2011.

sanabili, oltre che nel caso di indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave accertata con provvedimento giudiziale definitivo⁵ e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro;

10. possedere la capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva⁶ o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; non essere stato oggetto di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi, intervenuti nell'ultimo biennio, alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche⁷, secondo quanto risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici; detto requisito deve esistere in capo al soggetto richiedente (società) ed al legale rappresentante;
11. non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio; in ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato;
12. osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme in materia di:
 - a) prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali;
 - b) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro⁸;
 - c) inserimento dei disabili⁹;
 - d) pari opportunità¹⁰;
 - e) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale;
 - f) tutela dell'ambiente¹¹;
13. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
14. non aver usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche parziale, delle stesse spese previste dal progetto, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 3.7;
15. possedere i requisiti di MPMI;
16. essere impresa attiva già al momento della presentazione della domanda;
17. non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17, comma 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 ed a tal proposito dovranno comunicare alla Regione la composizione della compagine societaria e fornire ogni altra informazione ritenuta necessaria (allegare modello dichiarazione).

Le imprese straniere prive di sede o unità locale nel territorio dei Comuni di Piombino, Campiglia Marittima, Suvereto e San Vincenzo, al momento della presentazione della domanda

⁵ Art. 9, comma 3 bis L.R. n. 35/2000, in questo caso si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito (art. 9, comma 2 D. Lgs. n. 123/1998).

⁶ Art. 9, comma 2, lettera c) D. Lgs. 08-06-2001 n. 231.

⁷ Art. 14 D.Lgs. n. 81/2008.

⁸ D.Lgs. 09-04-2008 n. 81 e D.M. 17-12-2009.

⁹ Legge 12-03-1999 n. 68.

¹⁰ D.Lgs. n. 198/2006.

¹¹ D.Lgs. n. 152 del 2006 "Norme in materia ambientale".

- se aventi sede in un paese UE: devono dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal bando o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza (secondo quanto previsto dal bando per le imprese aventi sede in Italia, ad eccezione dei requisiti 5 e 6);
- se aventi sede in un paese extraeuropeo: devono dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal bando o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza e produrre la relativa documentazione secondo la legislazione del Paese di appartenenza (ad eccezione dei requisiti 5 e 6), accompagnata da traduzione certificata in lingua italiana, o, in alternativa, accompagnata da attestazione del revisore legale.

Per le imprese prive di sede o unità locale nel territorio dei Comuni di Piombino, Campiglia Marittima, Suvereto e San Vincenzo al momento della presentazione della domanda i requisiti di cui ai punti 5) e 6) sono dichiarati sotto forma di impegno (compilando apposita dichiarazione) e devono risultare da visura camerale prima dell'erogazione del saldo.

Nel caso in cui il richiedente risulti iscritto nell'elenco delle "Imprese con rating di legalità" ex D.M. 20 febbraio 2014 n. 57 (GURI 7 aprile 2014, n. 8) non è richiesta la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 10, 11 e 12.

Possono presentare domanda anche le imprese già ammesse all'agevolazione a valere su un bando precedente del fondo rotativo linea 14 a 2), purché alla data di presentazione della domanda abbiano richiesto al soggetto gestore l'erogazione a saldo del precedente finanziamento concesso.

Il possesso dei requisiti di cui ai punti da 5) a 17) è attestato dal richiedente mediante autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, compilando le apposite dichiarazioni contenute nella piattaforma on line di cui al paragrafo 4.

Il soggetto gestore indicato al punto 1.3:

1. **prima dell'invio della proposta di graduatoria alla Regione Toscana**, procede ai seguenti controlli puntuali su tutti i beneficiari che hanno presentato domanda di aiuto a pena di inammissibilità¹²:
 - verifica d'ufficio del possesso dei requisiti di cui ai punti 1), 2), 3) e 4);
 - verifica del possesso dei requisiti di cui ai punti da 7), 15) e 16) autocertificati dal beneficiario e dei punti 5) e 6) se posseduti al momento della domanda oppure dell'impegno relativo all'iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA competente territorialmente, in relazione alla sede o unità locale destinatarie dell'intervento (punto 5), di un'attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 (punto 6);
 - verifica dell'avvenuta approvazione con decreto dirigenziale della Regione Toscana della rendicontazione finale di spesa relativa a imprese ammesse all'agevolazione a valere su un bando precedente del fondo rotativo linea 14 a 2).
2. **dopo l'approvazione della graduatoria da parte della Regione Toscana**, procede, a pena di revoca¹³, al controllo a campione dei rimanenti punti da 9) a 14) e al punto 17);
3. **prima dell'erogazione del finanziamento agevolato**, verifica la regolarità contributiva (DURC) e la verifica dell'assenza di procedure concorsuali nei confronti del soggetto beneficiario previste dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; non costituisce motivo ostativo all'erogazione il concordato preventivo con continuità aziendale (se adeguatamente documentato).

¹² Per le modalità di controllo si rinvia al paragrafo 5.3.

¹³ Per le modalità di controllo si rinvia al paragrafo 8.3.

4. **dopo l'erogazione a saldo**, procede annualmente al controllo puntuale su tutti i beneficiari dell'erogazione a pena di revoca, del mantenimento del possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 5, 6 e 7 nei tre o cinque anni successivi all'approvazione della rendicontazione finale di spesa con decreto dirigenziale della Regione Toscana.

3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

3.1 Progetti di investimento ammissibili

Il fondo supporta programmi di investimento in attivi materiali e/o immateriali per installare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento nel territorio dei Comuni di Piombino, Campiglia Marittima, Suvereto e San Vincenzo

Per estensione si intende un programma di investimento finalizzato a incrementare la capacità di produzione dei prodotti esistenti.

Per diversificazione si intende un programma di investimento finalizzato a una modifica sostanziale dei processi produttivi dei prodotti esistenti - con l'obiettivo di conseguire un aumento di produttività, di incrementare i livelli di sicurezza dei luoghi di lavoro - o ad aggiungere capacità produttiva relativa a prodotti nuovi, ovvero a creare nuova capacità produttiva a monte o a valle dei processi produttivi esistenti.

Per trasformazione fondamentale si intende un programma diretto a realizzare nuovi prodotti appartenenti a comparti merceologici diversi, attraverso la modifica dei cicli produttivi.

I soggetti di cui al paragrafo 2.1 che intendono realizzare un siffatto programma di investimento sul territorio dei Comuni di Piombino, Campiglia Marittima, Suvereto e San Vincenzo, in forza delle agevolazioni previste dal presente bando, presentano, unitamente alla domanda di aiuto una specifica proposta progettuale (scheda di programma di investimento) corredata di tutta la documentazione di cui al paragrafo 4.3.

La proposta di investimento deve illustrare nel dettaglio:

- le varie fasi del programma di investimento, ivi compresa quella realizzativa del risultato finale da conseguire;
- le modalità di realizzazione, finanziarie e gestionali dell'investimento;
- il programma di utilizzo dei risultati, che garantisca il pieno conseguimento degli obiettivi prefissati.

3.2 Massimali d'investimento

Il costo totale del progetto di investimento ammesso non può essere inferiore a € 42.000,00. Il valore totale del progetto di investimento ammesso non può essere superiore a € 1.000.000,00.

3.3 Durata e termini di realizzazione del programma di investimento

Termine iniziale

La decorrenza del progetto è stabilita convenzionalmente nel primo giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto.

Poiché le spese sono ammissibili dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto, i beneficiari dei contributi hanno la facoltà di dare inizio al progetto in data anteriore alla pubblicazione sul BURT del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto, ai sensi dell'art. 6 del Reg. (UE) n. 651/2014.

Per data di avvio degli investimenti si intende la data di sottoscrizione del contratto, della conferma d'ordine o, in mancanza, di emissione della fattura. Conseguentemente, non sono ammissibili investimenti sostenuti in data antecedente a quella di presentazione della domanda di agevolazione, ad eccezione delle somme versate a titolo di caparra confirmatoria e/o in conto visione.

L'inizio anticipato del progetto è una facoltà a completo beneficio del richiedente e non influisce sul termine finale stabilito per la realizzazione del programma di investimento.

Termine finale

Il progetto deve essere realizzato entro 8 mesi dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento della Regione Toscana di ammissione e di finanziamento

Eventuali proroghe dei tempi di realizzazione possono essere richieste con istanza motivata una sola volta, e comunque entro e non oltre la data del 30.06.2017.

L'esito dell'istruttoria dell'istanza di proroga verrà comunicata al richiedente, entro 30 giorni, dal soggetto gestore.

Le date di inizio e fine del progetto sono riportate nel Contratto di cui al successivo paragrafo 6.1.

3.4 Spese ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento realizzati da PMI nell'Area di crisi di Piombino (Comuni di Piombino, Campiglia Marittima, Suvereto e San Vincenzo), comprendenti le spese di cui agli articoli 14 e 17 del Regolamento (UE) n. 651/2014, e in particolare :

A. Attivi materiali. Si tratta di attivi relativi a:

- i. terreni, nel limite del 10% della spesa ammissibile totale, purché sussista un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione oggetto di agevolazione e purché sia presentata, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione dell'ammissione in graduatoria da parte del soggetto gestore, una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici o dei periti industriali edili che attestino il valore di mercato del bene;
- ii. impianti industriali;
- iii. macchinari e attrezzature varie, esclusi gli arredi;
- iv. edifici esistenti, appartenenti esclusivamente alle categorie catastali A/10, C/1, C/2, C/3, D/1 e D/7. L'acquisto di edifici esistenti costituisce una spesa ammissibile alle seguenti ulteriori condizioni:
 - a) che sia presentata una perizia giurata di stima, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'ammissione in graduatoria da parte del soggetto gestore, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri o dei periti industriali edili che attestino il valore di mercato del bene, nonché la conformità dell'immobile alla normativa nazionale - oppure che espliciti i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario;

b) che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico, attestata dal venditore o da altro soggetto qualificato;

c) che l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione.

L'immobile oggetto del programma d'investimento al momento della rendicontazione finale di spesa deve risultare di proprietà dell'impresa beneficiaria, nonché agibile ed operativo;

- v. edifici di nuova costruzione (incluse le spese relative a oneri di urbanizzazione, purché sostenuti successivamente alla presentazione della domanda, e collaudi di legge), appartenenti esclusivamente alle categorie catastali A/10, C/1, C/2, C/3, D/1 e D/7. L'immobile oggetto del programma d'investimento al momento della rendicontazione finale di spesa deve risultare di proprietà dell'impresa beneficiaria, agibile ed operativo;
- vi. opere murarie e assimilate nella misura massima del 50% del totale dell'investimento complessivo. Tali spese sono ammissibili solo se iscritte nel bilancio fra le immobilizzazioni materiali o immateriali sulla base di quanto disposto dai principi contabili;
- vii. mezzi e attrezzature di trasporto di persone e di merci strettamente necessari allo svolgimento dell'attività. Lo standard ambientale non potrà in ogni caso essere inferiore ad euro 5.
- viii. con riferimento all'attività commerciale e turistica:
 - investimenti per l'installazione, la riqualificazione e il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza degli esercizi turistici e commerciali, ivi comprese sia le tipologie di interventi citate nel Decreto del Ministero dell'Interno dell'8 gennaio 2004 (pubblicato in G.U. serie generale n. 13 del 17/01/2004), sia interventi interni e/o esterni, comunque finalizzati a riqualificare e/o potenziare i sistemi e gli apparati di sicurezza dell'esercizio e di accessibilità alle persone disabili.
 - investimenti per miglioramento, ammodernamento e adeguamento strutture adibite all'attività commerciale e turistica; sono ammissibili esclusivamente l'acquisto di macchinari, arredi, attrezzature (compresi gli automezzi destinati esclusivamente all'attività svolta come ad esempio l'automezzo destinato ad attività commerciali svolte su aree pubbliche oppure navette utilizzate dalle strutture turistiche/ricettive), l'acquisto di hardware e software anche finalizzato a progetti che realizzano attività di e-commerce.

Non sono ammissibili programmi di investimento che prevedano esclusivamente spese di cui ai punti i. e vi.

Alla data di presentazione della domanda di agevolazione, nel caso di programma che comprenda investimenti di natura immobiliare, esso deve essere cantierabile, a pena di esclusione, in base ai seguenti criteri:

- a) acquisto di beni immobili: dimostrazione della destinazione d'uso compatibile con l'esercizio dell'attività e possesso del preliminare d'acquisto;
- b) costruzione e/o ampliamento di edifici e altre opere murarie e assimilate (lavori edili, realizzazione di impianti elettrici, termo-sanitari, tecnologici, ecc.): possesso di uno dei seguenti titoli
 - permesso di costruire;
 - segnalazione certificata di inizio attività (SCIA – ex DIA) valida per l'effettivo inizio dei lavori, ovvero completa di ogni parere, nullavista o atto di assenso comunque denominato, ove previsti, e presentata al comune competente;

- per interventi edili e di impiantistica che non richiedono alcun titolo abilitativo, specifica dichiarazione da parte dell'impresa che attesti la condizione di cantierabilità.

I costi per gli investimenti materiali sono ammissibili anche se acquistati nella condizione di usato se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni:

- a) il venditore rilasci una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non abbia beneficiato di un contributo pubblico;
- b) il prezzo del materiale usato non sia superiore al suo valore di mercato e sia inferiore al costo di materiale simile nuovo, attestata da un perito tecnico;
- c) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito siano adeguate alle esigenze dell'operazione e siano conformi alle norme e agli standard pertinenti, attestata da un perito tecnico;

Le somme versate a titolo di caparra confirmatoria, ammissibili al presente bando, assolvendo ad una funzione risarcitoria e non costituendo un parziale pagamento anticipato del prezzo, non rientrano nell'ambito applicativo dell'IVA, e conseguentemente non determinano emissione di alcuna fattura. Alle somme versate a titolo di caparra confirmatoria si applica l'imposta di registro in misura proporzionale (0,50%).

I beni non devono essere alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla data di approvazione della rendicontazione finale dell'investimento con decreto della Regione Toscana.

Nel caso in cui ricorrano le condizioni, previste all'art. 13 Reg. (UE) n. 651/2014, per l'applicazione degli aiuti a finalità regionale i finanziamenti sono concessi ai sensi dell'articolo 14 "Aiuti a finalità regionale agli investimenti" del Regolamento (UE) n. 651/2014, con le seguenti disposizioni:

- I beni non devono essere alienati, ceduti o distratti nei tre anni successivi alla data di approvazione della rendicontazione finale dell'investimento con decreto della Regione Toscana. Ciò non osta alla sostituzione di impianti e attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nei Comuni interessati per almeno tre anni.

- I costi relativi alla locazione di attivi materiali sono ammissibili a condizione che:

a) per i terreni e gli immobili, la locazione deve proseguire per almeno tre anni dopo la data prevista di completamento del progetto di investimento;

b) per gli impianti e macchinari, il contratto di locazione deve essere stipulato sotto forma di leasing finanziario e prevedere l'obbligo per il beneficiario di acquisire l'attivo alla sua scadenza.

- Nel caso di acquisizione di attivi di uno stabilimento, sono ammessi esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. La transazione deve avvenire a condizioni di mercato. Se è già stato concesso un aiuto per l'acquisizione di attivi prima di tale acquisto, i costi di detti attivi devono essere dedotti dai costi ammissibili relativi all'acquisizione dello stabilimento. Se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. L'acquisizione di quote non viene considerata un investimento iniziale.

- Con riferimento agli aiuti concessi per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti. Nel caso di diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori

B. Attivi immateriali.

Si tratta di attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale.

Gli attivi immateriali devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
- b) sono considerati ammortizzabili;
- c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
- d) figurare nell'attivo di bilancio dell'impresa per almeno tre anni.

Nell'ambito dei criteri generali sono ammessi al finanziamento le spese sopraelencate, riconoscendosi comunque al soggetto gestore incaricato della valutazione di ammissibilità delle spese il diritto di valutarne la congruità e la pertinenza.

Gli investimenti devono essere funzionalmente collegati all'attività economica ammissibile e regolarmente iscritti in bilancio.

Sono in ogni caso esclusi:

- i. le spese per l'acquisto di attivi materiali, attivi immateriali di proprietà di, o prestate da, amministratori o soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi e parenti entro il secondo grado. Se, invece, gli attivi materiali e immateriali sono di proprietà di, o prestate da, società nella cui compagine siano presenti amministratori o soci dell'impresa beneficiaria o i loro coniugi o parenti entro il secondo grado le spese sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci. La rilevazione della sussistenza di queste condizioni si effettua a partire dai 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda;
- ii. gli investimenti realizzati tramite locazione finanziaria e acquisto con patto di riservato dominio a norma dell'art. 1523 del Codice Civile;
- iii. i lavori in economia;
- iv. l'acquisizione di azioni o quote di un'impresa;
- v. gli interessi passivi;
- vi. i beni acquistati a fini dimostrativi;
- vii. gli arredi;
- viii. gli immobili acquistati con il versamento, antecedente la domanda di aiuto, di somme in conto prezzo che, rappresentando l'anticipazione del corrispettivo pattuito, assumono rilevanza ai fini I.V.A. con conseguente obbligo di emettere la relativa fattura con stessa data del contratto preliminare;
- ix. imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario. Nel caso in cui un Beneficiario operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito del Progetto (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata), i costi che gli competono vanno indicati al netto dell'IVA; diversamente, se l'IVA non è recuperabile, i costi devono essere

indicati comprensivi dell'IVA. Pertanto, l'IVA pagata recuperabile non è ammissibile. Ogni altro tributo o onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei fondi strutturali è ammissibile, nel limite in cui non possa essere recuperato dal Beneficiario;

- x. le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario, ovvero tali spese sono ammissibili nel rispetto del cumulo di cui al paragrafo 3.7;
- xi. gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari, le ammende e le penali.

3.5 Caratteristiche del finanziamento

Ai sensi della L.R. n. 35/2000¹⁴, gli aiuti per la realizzazione dei progetti di investimento sono concessi nella forma di finanziamento a tasso zero pari al:

- o 60% del programma di investimento ammesso all'agevolazione a seguito di valutazione;
- o 70% del programma di investimento ammesso all'agevolazione a seguito di valutazione, limitatamente ai programmi di investimento proposti da imprese giovanili e femminili così come definite dalla L.R. 35/2000.

La durata del finanziamento è prevista in:

- cinque anni, nel caso di programmi di investimento di importo complessivo fino a € 300.000;
- otto anni, nel caso di programmi di investimento di importo complessivo superiore a € 300.000;
- otto anni nel caso dei prestiti partecipativi di seguito descritti.

Il rimborso del finanziamento prevede un preammortamento iniziale di due semestri (oltre al preammortamento tecnico di massimo 30 giorni), decorso il quale inizia il piano di rientro sviluppato in rate semestrali posticipate costanti.

Nella fase di rimborso del finanziamento agevolato il beneficiario può presentare istanza, alternativamente, di rimodulazione del piano di ammortamento o di differimento del pagamento di massimo due rate del piano di ammortamento stesso, con le modalità stabilite nella Delibera G.R. n. 1246 del 22.12.2014 e s.m.i. e come specificato nel contratto di cui all'allegato A.

Il soggetto gestore tratterà i dati relativi al finanziamento nel rispetto degli adempimenti disposti dalle autorità ed organi di vigilanza del sistema bancario e finanziario con particolare riferimento agli obblighi di partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi (Centrale dei rischi – Banca d'Italia).

Limitatamente alle società di capitali, il finanziamento può assumere anche la forma del prestito partecipativo a tasso zero volto ad anticipare le risorse di un futuro aumento del capitale sociale, da effettuare con la sottoscrizione e il versamento da parte dei soci attuali o futuri, in misura pari alla quota capitale delle rate d'ammortamento del prestito partecipativo medesimo. Il prestito partecipativo è pari al 100% del valore dell'aumento di capitale sottoscritto e deliberato dall'assemblea dei soci, che deve essere pari al valore del finanziamento concesso. Nel caso degli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'art. 14 del Reg. (UE) n. 651/2014, il beneficiario dell'aiuto deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno.

¹⁴ Art. 5 quinquies della L.R. n. 35/2000

Il prestito partecipativo ha le caratteristiche di contratto triangolare tra soggetto finanziatore, PMI e terzi co-obbligati in base al quale:

- il soggetto finanziatore concede alla PMI il prestito partecipativo;
- la PMI corrisponde al soggetto finanziatore, alle scadenze, il capitale;
- i terzi si impegnano, in quanto coobbligati, a reintegrare l'impresa, di volta in volta, delle quote di capitale rimborsate mediante la costituzione di una "riserva versamento soci in conto capitale" destinata all'aumento di capitale sociale che la PMI dovrà deliberare a operazione conclusa fino a concorrenza dell'importo in linea capitale del prestito partecipativo.

3.6 Intensità dell'agevolazione

I finanziamenti sono concessi nel rispetto dell'articolo 17 del Reg. (UE) n. 651/2014. Il valore nominale dell'aiuto concesso è pari al totale degli interessi gravanti su analoga operazione di finanziamento determinati al tasso di riferimento vigente alla data di ammissione del progetto. Nella determinazione del tasso di riferimento si terrà conto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione (2008/C 14/02).

Ai sensi dell'art. 12 del Reg. (UE) n. 651/2014 i dati relativi ai regimi di aiuti vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è concesso l'aiuto nel quadro del regime in questione.

L'intensità lorda dell'aiuto non può superare il 20% per le piccole imprese e il 10% per le medie imprese.

Nel caso in cui ricorrano le condizioni, previste all'art. 13 Reg. (UE) n. 651/2014, per l'applicazione degli aiuti a finalità regionale i finanziamenti sono concessi nel rispetto dell'art. 14 del Reg. (UE) n. 651/2014, degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (2013/C 209/01) e della Carta degli aiuti a finalità regionale applicabile in Italia.

In tal caso l'intensità lorda dell'aiuto non può superare il 30% per le piccole imprese e il 20% per le medie imprese.

3.7 Cumulo

Gli **aiuti** sono concessi nel rispetto dell'articolo 8 del Reg. (UE) n. 651/2014.

In particolare gli aiuti con costi ammissibili esentati ai sensi del presente bando possono essere cumulati:

- a) con altri aiuti di stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- b) con altri aiuti di stato, in relazione agli stessi costi ammissibili – in tutto o in parte coincidenti – unicamente se tale cumulo non porta al superamento delle intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al Reg. (UE) n. 651/2014.

Gli aiuti non possono essere cumulati con aiuti “ de minimis” relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dal Reg. (UE) n. 651/2014.

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di finanziamento deve essere presentata esclusivamente tramite il canale on-line accedendo al sistema gestionale disponibile al sito Internet <http://www.toscanamuove.it>.

4.1 Credenziali di accesso al sistema informativo

Per accedere al servizio messo a disposizione da Toscana Muove i Soggetti beneficiari chiedono l'assegnazione di un account all'indirizzo www.toscanamuove.it.

Ai fini dell'ottenimento delle credenziali di accesso è necessario accedere all'area "Registrazione" e compilare la schermata inserendo i dati anagrafici relativi al legale rappresentante (o ad una persona delegata con apposita procura, anche in forma di scrittura privata, a sottoscrivere la domanda d'aiuto) e un indirizzo mail che verrà utilizzato per l'invio delle credenziali di accesso per l'area riservata.

4.2 Presentazione della domanda

Le credenziali di accesso ottenute mediante la procedura descritta al punto 4.1 consentono il login all'interno dell'area "Accesso Utenti Registrati" per l'inserimento della domanda di aiuto.

La domanda di aiuto deve essere inoltrata, per via telematica, a partire dalle ore 9.00 del giorno 7 marzo 2016 fino alle ore 17.00 del giorno 30 aprile 2016.

La Regione Toscana si riserva di sospendere la presentazione delle domande in caso di esaurimento della dotazione del fondo.

Al termine della compilazione delle maschere e in caso di verifica positiva il sistema genera un documento in formato .pdf, contenente le informazioni inserite in piattaforma e comprensivo di tutte le dichiarazioni/schede presenti on-line.

Il documento generato dal sistema deve essere firmato digitalmente da parte del legale rappresentante dell'impresa (o dal procuratore) e completo di tutta la documentazione obbligatoria descritta al successivo paragrafo 4.3.

La firma digitale dovrà essere apposta utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali (per ogni informazione: <http://www.digitpa.gov.it/firme-elettroniche-certificatori>).

La domanda è resa nella forma dell'autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso.

La domanda di finanziamento è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo. Il numero della marca da bollo deve essere inserito nell'apposito campo della scheda "Beneficiario".

Il richiedente deve compilare tutti i campi obbligatori richiesti dalla procedura informatica e inserire tramite upload tutta la documentazione accessoria richiesta.

Si precisa che la domanda contiene al suo interno le dichiarazioni relative ai requisiti previsti al paragrafo 2.2, tutta la documentazione specificata al paragrafo 4.3, nonché la documentazione relativa ai requisiti dichiarati in caso di imprese non aventi una sede legale o operativa in Italia.

Tutta la documentazione prevista deve essere inserita secondo le istruzioni contenute nel portale <http://www.toscanamuove.it>.

Successivamente all'invio della domanda il soggetto beneficiario potrà effettuare il download della scheda sintetica contenente il numero di protocollo assegnato e la data di effettivo inoltro della domanda stessa.

Tenuto conto delle modalità di presentazione sopra descritte, la domanda di aiuto non sarà istruita qualora:

- non siano rispettate le tempistiche di presentazione;
- non sia corredata delle informazioni/dichiarazioni richieste;
- sia priva della documentazione obbligatoria;
- sia redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente bando.

4.3 Documentazione obbligatoria a corredo della domanda

A corredo della domanda di finanziamento occorre presentare, nei modi e nei termini previsti nel precedente paragrafo 4.2 la seguente documentazione reperita nella piattaforma on-line:

A) Scheda programma di investimento e piano finanziario con relativi dati economici del progetto, accompagnati da una relazione sintetica illustrativa del progetto di investimento;

B) Dichiarazione della dimensione aziendale;

C) Dichiarazione sugli aiuti illegali [per le imprese costituite prima del 23-05-2007¹⁵];

D) Dichiarazione ambientale;

E) Documentazione per la valutazione del merito creditizio:

- i. per le sole società di capitali: con riferimento alla data di presentazione della domanda di finanziamento copia degli ultimi due bilanci approvati, comprensivi della nota integrativa e, ove esistenti, della relazione sulla gestione e della relazione del collegio sindacale;
- ii. per le sole imprese in contabilità ordinaria non sottoposte all'obbligo di redazione del bilancio: con riferimento alla data di presentazione della domanda di finanziamento copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi e delle situazioni contabili sulla cui base sono state redatte le dichiarazioni medesime;
- iii. per le sole imprese in contabilità semplificata: con riferimento alla data di presentazione della domanda di finanziamento, ultime due dichiarazione dei redditi e delle situazioni contabili sulla cui base sono state redatte le dichiarazioni dei redditi e copia del modello unico dei soci o del titolare dell'impresa;
- iv. conto economico, aggiornato a data non anteriore a quattro mesi dalla data di presentazione della domanda di aiuto;
- v. conto economico previsionale relativo all'anno successivo all'esercizio in corso o post investimento;

¹⁵ Cfr. D.P.C.M. 23-05-2007.

vi. elenco dei debiti finanziari a medio termine e altri debiti rateizzati a medio termine con indicazione dell'impegno annuale e della scadenza;

vii. in caso di imprese di **nuova costituzione** deve essere altresì allegata un'idonea relazione tecnica, illustrativa dell'andamento prospettico dell'impresa, contenente:

- 1) precedenti esperienze dei soci e degli amministratori dell'impresa beneficiaria;
- 2) breve storia dell'impresa beneficiaria e prospettive di sviluppo con indicazione delle motivazioni che sono alla base della nuova iniziativa.

F) Idonea documentazione attestante il necessario incremento del patrimonio netto ove non sia raggiunto il parametro previsto al paragrafo 5.2. lettera a);

G) Dichiarazione attestante il/i titolare/i effettivo/i, accompagnata da copia del documento di identità del/i medesimo/i, in corso di validità;

H) Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali;

I) Documentazione economica di progetto relativa all'investimento da realizzare: preliminare di vendita, computo metrico, preventivo, bozza di contratto, lettere di incarico. I giustificativi devono essere completi di data, intestati al richiedente, redatti su carta intestata del fornitore e da questi sottoscritti con l'indicazione del prezzo offerto al netto di IVA e sconti, della data di consegna e dei termini di pagamento. Dichiarazione relativa ai beni usati e dichiarazione relativa alle condizioni di cui al paragrafo 3.4 lettera i);

J) Documentazione attestante la cantierabilità del programma di investimento di cui al paragrafo 3.4;

K) Documentazione necessaria alla verifica dei criteri di premialità di cui al paragrafo 5.4.1. e del criterio di priorità di cui al paragrafo 5.4.2;

L) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante relativa a qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto durante i due esercizi precedenti e nell'esercizio finanziario in corso o altro aiuto di stato relativo alle stesse spese ammissibili;

M) Dichiarazione di impegno per le imprese prive di sede o unità locale nel territorio dei Comuni di Piombino, Campiglia Marittima, Suvereto e San Vincenzo al momento della presentazione della domanda i requisiti di cui ai punti 5) e 6) del paragrafo 2.2;

N) Dichiarazione di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17, comma 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e comunicazione alla Regione della composizione della compagine societaria e fornire ogni altra informazione ritenuta necessaria.

Le domande mancanti anche di un solo documento richiesto dal bando saranno considerate inammissibili, secondo il dettato del paragrafo 5.3.

Qualora dalla verifica della documentazione obbligatoria a corredo della domanda, il soggetto gestore rilevi dati mancanti o incompleti, potrà richiederli con le procedure di cui al paragrafo 5.2.

Il soggetto gestore si riserva la facoltà di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata, secondo le specifiche indicate all'interno del paragrafo 5.1.

5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

L'iter procedimentale delle domanda si articola nelle seguenti fasi:

- **istruttoria di ammissibilità** (vd. paragrafo 5.2).
In relazione alla suddetta istruttoria verranno esaminate le cause di inammissibilità della domanda (vd. Paragrafo 5.3), vale a dire cause che impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione (vd. paragrafo 5.4)
- **valutazione** (vd. paragrafo 5.4).
I progetti verificati ammissibili a seguito dell'istruttoria sopra menzionata verranno valutati in base a specifici criteri di selezione e di premialità e successivamente sarà attribuito un punteggio di premialità (vd. paragrafo 5.4.1)
- **formazione della graduatoria** (vd. paragrafo 5.5).

5.2 Istruttoria di ammissibilità

L'esame istruttorio di ammissibilità della domanda prende avvio dal giorno successivo alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, stabilite nel decreto dirigenziale di cui al paragrafo 1.2.

L'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:

- la corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, all'interno dei paragrafi 4.1 e 4.2, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda;
- la completezza della domanda e della documentazione allegata stabilita come obbligatoria dal paragrafo 4.3;
- la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti da 1) a 8) e al punto 15) e 16) del paragrafo 2.2.

A tal fine saranno effettuate, a pena di inammissibilità al beneficio, verifiche d'ufficio dei requisiti di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del paragrafo 2.2, nonché controlli puntuali dei requisiti oggetto di autodichiarazione alla data di presentazione della domanda di cui ai punti da 5) a 8) e ai punti 15) e 16) del medesimo paragrafo.

Con riferimento ai requisiti di cui ai punti 3) e 4) del paragrafo 2.2. sarà verificato preliminarmente il possesso, fatta eccezione per le imprese di nuova costituzione e le imprese in contabilità semplificata, del parametro:

- rapporto tra patrimonio netto e totale dell'attivo che deve risultare pari o superiore al 5% in uno degli ultimi due bilanci chiusi. Tale rapporto, nel caso di imprese cooperative deve essere pari al 4%.

Nel caso in cui tale parametro non sia rispettato in nessuno dei due bilanci ufficiali presentati, l'impresa è ammissibile al finanziamento a condizione che, contestualmente alla data della domanda produca:

- idonea documentazione comprovante che il necessario incremento del patrimonio netto rispetto all'ultimo bilancio approvato sia avvenuto tramite apporto dei soci, successivamente alla chiusura dell'ultimo esercizio.
- uno stato patrimoniale aggiornato da cui risulti il nuovo rapporto tra patrimonio netto e totale dell'attivo non inferiore al 5%.

Per patrimonio netto si intende:

- i) per le società di capitale il patrimonio netto come definito all'art. 2424 PASSIVO lettera A del Codice Civile ridotto della somma dei crediti V/soci per versamenti ancora dovuti di cui all'art. 2424, ATTIVO lettera A del Codice Civile e di eventuali prelevamenti dei soci risultanti dal Bilancio; in caso di PMI costituita in forma di società cooperativa, il patrimonio netto è integrato dall'eventuale prestito da soci risultante in bilancio;
- ii) per le società di persone e per le imprese individuali il patrimonio netto risultante da bilancio ridotto da eventuali crediti v/soci o prelevamenti dei soci ed integrato del valore dei beni immobili di proprietà dei soci illimitatamente responsabili o del titolare al netto del debito residuo relativo ad eventuali gravami; il valore dei beni immobili di proprietà dei soci o del titolare dovrà essere attestato da perizia di un tecnico indipendente abilitato o dal valore della rendita catastale moltiplicato per 200 (o 150 in caso di terreni agricoli).

Successivamente verrà valutata la capacità dell'impresa di far fronte al servizio complessivo del debito, secondo le scadenze previste e tenuto conto dell'indebitamento aziendale in essere.

Nel caso di imprese di nuova costituzione, il soggetto gestore dovrà procedere a valutare una relazione tecnica, illustrativa dell'andamento prospettico dell'impresa, redatta sul modulo che sarà reso disponibile sul portale.

Nel caso in cui in fase di istruttoria di ammissibilità emergesse l'esigenza di richiedere integrazioni relativamente alla documentazione relativa al progetto, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal responsabile del procedimento è fissato in gg. 15 dal ricevimento della richiesta delle stesse. La richiesta di integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, nei casi in cui l'Amministrazione regionale, tramite il soggetto gestore, lo riterrà necessario.

In questo caso, i termini si intendono sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni.

Non potranno in nessun caso essere richiesti ad integrazione documenti previsti dal paragrafo 4.3 come obbligatori e non presentati.

5.3 Cause di inammissibilità

Costituiscono cause di inammissibilità al beneficio:

- la mancata presentazione della domanda di finanziamento secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, all'interno dei paragrafi 4.1 e 4.2;
- il mancato rispetto delle modalità di redazione e/o invio della domanda;

- la mancata sottoscrizione della domanda e delle autodichiarazioni richieste dal bando elencate al paragrafo 4.3;
- il mancato invio della documentazione obbligatoria a corredo della domanda (v. paragrafo 4.3);
- l'assenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti da 1) a 8) e 15) e 16) di cui al paragrafo 2.2;
- il mancato rispetto dei termini per la presentazione della domanda;
- l'incompletezza della domanda;
- l'assenza del programma di investimento;
- l'incompletezza e le irregolarità non sanabili della sola documentazione tecnica relativa al programma di investimenti.

Le cause di inammissibilità costituiscono motivo di improcedibilità e impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione.

5.4 Valutazione dei programmi di investimento

Tutte le domande che superano positivamente la fase dell'istruttoria di ammissibilità di cui al paragrafo 5.2, accedono alla fase di valutazione finalizzata alla verifica della corrispondenza del progetto medesimo alle finalità ed agli obiettivi di cui al presente bando.

La valutazione si articola in due sottofasi:

Fase 1: verifica del criterio di selezione: validità economica finanziaria del programma di investimento e congruità delle spese previste.

Fase 2: assegnazione di un punteggio in relazione ad ogni criterio di premialità di cui al successivo paragrafo 5.4.1.

5.4.1 Criteri di premialità

Tutte le domande, successivamente alla valutazione dei criteri di selezione, saranno oggetto di verifica ai fini dell'attribuzione del punteggio di premialità.

Esso verrà assegnato esclusivamente nel caso di verifica positiva del possesso di uno o più dei sotto elencati requisiti, effettuata attraverso l'esame della documentazione richiesta in relazione a ciascun criterio di premialità di cui alla lettera K) del paragrafo 4.3.

Criteri di premialità

- Programma di investimento finalizzato alla creazione di un nuovo stabilimento. **Punti 3**
- Programma di investimento finalizzato alla trasformazione del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. **Punti 3**
- Programma di investimento finalizzato al miglioramento del livello di salvaguardia della salute dei lavoratori e della sicurezza nei luoghi di lavoro. **Punti 3**

- Programma di investimento proposto da imprese a cui non siano state concessi finanziamenti regionali a tasso zero negli ultimi 3 anni dalla data di presentazione della domanda. **Punti 3**
- Programma di investimento proposto da imprese che, alla data presentazione della domanda, risultino costituite da non più di 24 mesi. **Punti 2**
- Programma di investimento proposto da impresa che, alla data di presentazione della domanda, abbia già conseguito la certificazione OHSAS18001 oppure Imprese che nell'ultimo anno solare, abbiano ottenuto dall'INAIL la riduzione del tasso medio di tariffa prevista dall'art. 24 del D.M. 12-12-2000 e ss.mm.ii. **Punti 3**
- Progetti di imprese che abbiano introdotto innovazioni in campo ambientale in termini di tutela e riqualificazione delle risorse ambientali, contenimento delle pressioni ambientali, innovazione eco-efficiente di processo e/o di prodotto, anche attraverso l'acquisizione di certificazioni ambientali quali registrazione EMAS, la certificazione ISO 14000, il marchio ecolabel o altri strumenti equivalenti. **Punti 2**
- Progetti di imprese che abbiano adottato, nell'ultimo biennio, strumenti di responsabilità sociale quali certificazione SA8000 (comprensivo dello stato di "applicant"), la certificazione AA1000 Assurance Standard, la redazione di un Bilancio di sostenibilità (asseverato a LG internazionali, nazionali o regionali di cui alla DGR 919/2010); altri strumenti di gestione della responsabilità sociale equivalenti, comprese le Linee Guida ISO26000. **Punti 2**
- Progetti di imprese che abbiano realizzato, nell'ultimo biennio, un progetto di azioni positive ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 198/2006 ovvero abbiano realizzato almeno una iniziativa di conciliazione vita-lavoro. **Punti 1**
- Programma di investimento proposto da imprese giovanili e femminili e di lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali, come definite dalla L.R. n. 35/00 e smi. **Punti 1**
- Programma che favorisce l'incremento occupazionale con le seguenti premialità di cui alla Delibera di G.R. n. 987 del 10.11.2014. Dette premialità comportano l'impegno dell'impresa beneficiaria al mantenimento del livello occupazionale per i 5 anni successivi alla rendicontazione dell'investimento.

Tipo di contratto	Punteggio di premialità per ogni unità di personale occupato	Ulteriore punteggio di premialità nei casi di assunzione di personale dell'indotto disoccupato o destinatario di ammortizzatori, come individuato nel bacino di riferimento del personale da rioccupare	Ulteriore punteggio di premialità nei casi di assunzione di personale disoccupato con ultima occupazione in unità locale nell'area di crisi o nei Comuni ad essa confinanti, oppure di personale destinatario di ammortizzatori sociali in unità locali nell'area di crisi o nei Comuni ad essi confinanti	Ulteriore punteggio di premialità nei casi di assunzione di donne
	(A)	(B)	(C)	(D)
Contratto a tempo indeterminato	1	1	0,5	0,3
Contratto subordinato a termine, di durata pari o maggiore di 12 mesi	0,5	0,5	0,3	0,2
Contratto subordinato a termine di durata compresa tra 6 e 12 mesi	0,3	0,3	0,1	0,1
Contratto subordinato a termine di durata compresa tra 3 e 6 mesi	0,2	0,2	0,1	0,1

Con

riferimento alla colonna (B): il bacino di riferimento del personale da rioccupare si riferisce al settore siderurgico ed al suo indotto, come definito nell'Allegato B alla Delibera di G.R. n. 987 del 10.11.2014. L'elenco delle imprese a cui si riferisce il personale da rioccupare è approvato con Decreto Dirigenziale n. 1013 del 16.03.15.

Le premialità delle colonne (B) e (D) saranno le uniche ad essere attribuite nel caso di reintegro di lavoratori presso le stesse imprese.

La premialità del contratto di lavoro a tempo indeterminato è applicata se entro il termine previsto per la presentazione della rendicontazione tale tipologia contrattuale risulta effettivamente applicata al personale assunto.

5.4.2 Criterio di priorità

Costituisce criterio di priorità nella formazione della graduatoria il possesso del Rating di legalità ex decreto 20 febbraio 2014 n. 57 (GURI 7 aprile 2014, n. 8).

5.5 Formazione della graduatoria

L'attività di valutazione e selezione dei progetti si conclude con la predisposizione della proposta di graduatoria delle domande ammesse e dell'elenco delle domande inammissibili ai sensi del paragrafo 5.3, con relativa motivazione.

La graduatoria è approvata con atto della Regione Toscana e, ai sensi della l.r. 35/2000¹⁶, è pubblicata entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

I progetti saranno ammessi al finanziamento sulla base del miglior punteggio assegnato. Sono ammessi anche i programmi di investimento che conseguano 0 punti.

A parità di punteggio finale si applica il criterio di priorità di cui al paragrafo 5.4.2. In caso di ulteriore parità, la graduatoria è definita in base alla data di presentazione della domanda e, in caso di ulteriore parità, in base all'ora di presentazione della domanda, come da ricevuta di avvenuta presentazione in ore minuti e secondi rilasciata dal sistema gestionale on-line.

La graduatoria distingue tra:

- domande ammesse e finanziate;
- domande ammesse ma non finanziate per carenza di fondi;
- elenco delle domande non ammissibili.

Il soggetto gestore provvede, nei 15 giorni successivi alla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria, all'invio, tramite il portale <http://www.toscanamuove.it>, di apposita comunicazione scritta alle imprese ammesse e non ammesse a finanziamento contenente l'esito del procedimento relativo alla domanda presentata.

In caso di non ammissione, il soggetto gestore provvede a comunicare l'esito negativo motivato al richiedente.

Le risorse disponibili sono, quindi, assegnate ai beneficiari in base alla graduatoria ordinata secondo il punteggio ottenuto dal progetto in sede di valutazione, nei limiti della disponibilità del fondo.

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D. Lgs. 31.03.1998 n. 123 il soggetto gestore deve comunicare alla Regione Toscana l'eventuale esaurimento delle risorse disponibili al fine di procedere alla sospensione della presentazione delle domande.

6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

6.1 Sottoscrizione del contratto

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto di approvazione della graduatoria, il beneficiario che rientra nelle domande ammesse e finanziate, ha l'obbligo di sottoscrivere il Contratto redatto secondo lo schema di cui all'Allegato A, tramite scambio di documentazione firmata digitalmente da entrambe le parti sulla piattaforma <http://www.toscanamuove.it>.

La mancata sottoscrizione del Contratto comporta la revoca dell'aiuto concesso.

¹⁶ Cfr. art. 5 octies.

Costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto il “Piano di rientro” che sarà definito successivamente alla conclusione dell’investimento, in relazione all’esatto ammontare del finanziamento erogato, calcolato sulla base dell’investimento effettivamente realizzato e correttamente rendicontato.

6.2 Obblighi del beneficiario

I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di revoca del contributo, al rispetto degli obblighi come formalizzati nel Contratto di cui all’allegato A.

6.3 Modifiche dei programmi di investimento

Le richieste di variazione, adeguatamente motivate, possono riguardare il programma di investimento, la ripartizione per voci di spesa o il piano finanziario, ferma restando l’impossibilità che il costo totale e il contributo totale del progetto siano aumentati rispetto agli importi indicati all’interno del provvedimento amministrativo di concessione dell’aiuto, tenuto conto delle proroghe temporali sull’esecuzione del progetto alle condizioni indicate dal bando.

Le modifiche del programma di investimento, della ripartizione delle voci di spesa o del piano finanziario devono essere presentate in forma di istanza on line mediante l’accesso alla piattaforma <http://www.toscanamuove.it>, secondo le seguenti modalità e condizioni:

- durante il periodo di realizzazione del progetto, nella misura massima del 20% del programma di investimento approvato e soltanto per una volta, previa autorizzazione del soggetto gestore, ferme restando le caratteristiche e le finalità del progetto originariamente ammesso;
- un’ultima modifica del programma di investimento, previa autorizzazione del soggetto gestore, che preveda variazioni alle voci di spesa ammesse non oltre il 20% esclusivamente nel caso in cui le diverse spese siano strettamente funzionali alla realizzazione della voce di spesa relativa e purché l’investimento mantenga le caratteristiche originariamente ammesse.

Si specifica che le variazioni delle voci di spesa sono consentite fermo restando il rispetto dei limiti percentuali, stabiliti dal paragrafo 3.4, in relazione alle singole voci di spesa.

L’investimento realizzato non può essere inferiore all’80% del progetto ammesso.

E’ ammessa una realizzazione del programma inferiore all’80% a condizione che l’investimento realizzato sia un lotto funzionale autonomo, fermi restando i limiti stabiliti dal paragrafo 3.4 con riferimento alle singole voci di spesa, e dal paragrafo 3.2 con riferimento ai massimali di investimento. In tal caso l’erogazione del finanziamento è subordinata all’esito positivo dell’istruttoria da parte del soggetto gestore.

In caso di superamento dei limiti stabiliti dal paragrafo 3.2 si procede alla revoca parziale per la parte del finanziamento erogato non spettante.

Tutte le suindicate modifiche e variazioni devono essere istruite e autorizzate dal soggetto gestore.

6.4 Modifica del beneficiario successivamente alla concessione dell’agevolazione

Si ha modificazione del beneficiario nel caso in cui la modifica interiene entro il periodo di obbligo del mantenimento dell’operazione agevolata (tre o cinque anni dalla realizzazione dell’investimento).

Procedure

La domanda di modifica del soggetto beneficiario deve essere presentata al soggetto gestore entro i 30 giorni successivi alla data dell'atto di modifica. La mancata presentazione della domanda entro il termine suddetto impedisce la liberazione del beneficiario iniziale.

Il soggetto gestore, effettuata l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi, ammette il nuovo soggetto con idoneo provvedimento.

A tale fine, nell'atto che autorizza la modifica del soggetto beneficiario, deve essere esplicitamente previsto che l'agevolazione passa in capo al nuovo soggetto obbligato.

Qualora la modifica del beneficiario non possa essere autorizzata per carenza dei requisiti o mancata assunzione degli obblighi previsti dal bando da parte del nuovo beneficiario, è disposta la revoca dell'agevolazione.

Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il nuovo soggetto risponde anche delle somme erogate ai precedenti beneficiari.

Le agevolazioni concesse e non erogate, alla data dell'evento di modifica del soggetto beneficiario, sono interamente liquidati al nuovo soggetto.

Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura *in bonis* della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della stessa.

Fattispecie

A) Cessione di azienda o di ramo d'azienda. Trasferimento.

L'atto di trasferimento (cessione) d'azienda (o di ramo d'azienda) dovrà esplicitamente contenere i riferimenti al progetto agevolato ed al relativa agevolazione concessa.

In questi casi si ha la sostituzione del soggetto beneficiario.

Il soggetto subentrante dovrà possedere i requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la cessione, oltre al merito di credito.

In questi casi si procede sempre alla sottoscrizione di un nuovo contratto.

*Le suddette disposizioni si applicano anche al **conferimento di impresa individuale** in società di persone o in società di capitali.*

B) Trasformazione

Si ha trasformazione di una società qualora la stessa, durante la sua vita, assuma un tipo di organizzazione sociale diverso da quello originario di cui all'atto di costituzione.

Essa non comporta l'estinzione di una società preesistente e la nascita di una nuova società, bensì la continuazione della vecchia società in una rinnovata veste giuridica (principio della continuità dei rapporti giuridici sostanziali e processuali).

L'operazione è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la trasformazione oltre al merito di credito.

In questi casi non si procede alla sottoscrizione di un nuovo contratto.

Nel caso di trasformazione eterogenea (es. da società di persone a società di capitali) la stessa non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima della trasformazione, nei confronti dell'Amministrazione regionale.

C) Fusione per incorporazione/unione

La fusione è l'unificazione di due o più società in una sola. Essa può avvenire con la costituzione di una nuova società che prende il posto delle preesistenti società (in tal caso tutte le società preesistenti si estinguono), oppure con l'incorporazione in una società preesistente di una o più altre società.

A seguito della fusione il nuovo soggetto diventa l'unico beneficiario e subentra in tutti gli effetti giuridici ed economici generati dalla concessione dell'agevolazione sin dalla sua origine.

La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la fusione, oltre al merito di credito.

Nel caso di fusione si procede sempre alla sottoscrizione di un nuovo contratto.

D) Scissione

La scissione è la scomposizione del patrimonio di una società che viene attribuito, in tutto o in parte, ad altra società. Il soggetto beneficiario con la domanda di modifica deve dichiarare anche la parte di agevolazione oggetto della scissione.

La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la scissione, oltre al merito di credito.

Si procede alla sottoscrizione di un nuovo contratto ai sensi del 6.2 solo nel caso in cui il contributo passa in tutto o in parte al nuovo soggetto.

6.5 Modifica del debitore (dopo il periodo di obbligo del mantenimento dell'operazione agevolata)

Decorso il periodo di obbligo di mantenimento (tre o cinque anni), si può verificare una modifica soggettiva del lato passivo del rapporto obbligatorio (debitore). In questo caso non si tratta di modifica del beneficiario, ma del soggetto obbligato alla restituzione del finanziamento agevolato.

Pertanto tutte le fattispecie suindicate previste per la modifica del lato passivo del rapporto obbligatorio (delegazione, espromissione e acollo) sono ammissibili e autorizzate a condizione che il nuovo soggetto sia in possesso del merito di credito, in tal caso il vecchio soggetto è liberato. Qualora il nuovo soggetto non sia in possesso del merito di credito, entrambi i soggetti rimangono obbligati in solido.

Nei suddetti casi il nuovo soggetto è obbligato alla sottoscrizione del contratto con il quale si impegna al rispetto del piano di rientro.

7. EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE

1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili

Le spese rendicontate devono corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente effettuati dai beneficiari (con annotazione nei libri contabili, senza possibilità di annullamento, trasferimento e/o recupero). In particolare è necessario che la spesa sia giustificata da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, esclusivamente intestate ai Beneficiari e comprovanti l'effettivo pagamento da parte dei Beneficiari stessi nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda ed il termine di completamento dell'investimento. Non sono ammessi pagamenti in contanti.

Si precisa inoltre che i Beneficiari sono tenuti a conservare i documenti sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati per dieci anni dalla data in cui è concesso il finanziamento.

Tutti gli originali di spesa, devono essere "annullati" mediante l'apposizione di un timbro che riporti la seguente dicitura:

FAS 2007-2013 - Linea 1.6 A

Spesa rendicontata e imputata al progetto (indicare codice identificativo del progetto)
per
Euro..... Rendicontazione effettuata in data

Documentazione giustificativa di spesa da trasmettere al soggetto gestore, attraverso il sistema gestionale disponibile sul portale <http://www.toscanamuove.it>, con riferimento agli attivi materiali ed immateriali

- relazione attestante la realizzazione dell'investimento, conformemente al piano di sviluppo aziendale allegato alla domanda di ammissione;
- tabella riepilogativa dei costi sostenuti con il chiaro riferimento agli estremi dei relativi giustificativi di spesa, sottoscritta dal Presidente del Collegio Sindacale o, in mancanza di esso, dal legale rappresentante del soggetto beneficiario;
- fatture, notule o altri documenti di equivalente valore probatorio con esplicita descrizione della fornitura eseguita;
- copia conforme degli atti di compravendita relativi all'acquisizione di attivi materiali e immateriali;
- bonifici, assegni circolari o assegni bancari non trasferibili dai quali si evinca l'importo ed il nominativo del percipiente corredato da estratto conto bancario attestante l'effettivo e definitivo esborso finanziario;
- titolo di proprietà del terreno, contratto di compravendita in casi di acquisto, idonea documentazione attestante la piena funzionalità del progetto realizzato;
- dichiarazione relativa agli indicatori previsti dal monitoraggio fisico PAR FAS 2007 -2013.

Documentazione giustificativa di spesa da conservare presso il beneficiario

Contratti d'acquisto, fatture e attestazioni di pagamento relative all'acquisto dei beni imputati al progetto (al fine della verifica dell'importo inserito nel Libro degli Inventari o nel Registro dei beni ammortizzabili, oltre che la verifica di eventuali ulteriori timbri di imputazione ad altri finanziamenti);

- libri contabili;
- ogni altra documentazione attinente.

2 Modalità di erogazione del finanziamento

L'erogazione del finanziamento avviene su istanza del beneficiario al soggetto gestore esclusivamente attraverso il sistema gestionale disponibile sul portale <http://www.toscanamuove.it>:

A) richiesta di erogazione del finanziamento agevolato a titolo di anticipo, redatta sull'apposito modulo da inoltrare entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione di cui al paragrafo 6.1.

L'anticipo è pari all'80% del finanziamento agevolato concesso ed è subordinato alla presentazione contestuale di una garanzia fideiussoria intestata alla Regione Toscana, utilizzando il modello di garanzia fideiussoria approvato dalla Regione Toscana rilasciata dai soggetti ivi previsti e sottoscritta con la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, al fine di precostituire il titolo per il recupero coattivo mediante agente della Riscossione.

Il modello di fideiussione è reso disponibile sul portale <http://www.toscanamuove.it>.

L'originale della fideiussione deve essere inoltrato al soggetto gestore per raccomandata A/R.

Tale garanzia deve coprire capitale, interessi e interessi di mora, ove previsti, oltre alle spese della procedura di recupero, e coprire un arco temporale di un ulteriore semestre rispetto al termine previsto per la conclusione delle verifiche.

Al fine di evitare il rischio di rilascio di polizze false o inefficaci, il soggetto gestore può richiedere un'attestazione della validità della stessa all'indirizzo della Direzione Generale del soggetto garante.

La garanzia fideiussoria è valida a prescindere dall'eventuale assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del contraente.

La fideiussione **deve prevedere espressamente**:

- il pagamento a prima richiesta entro 15 giorni;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, ovvero la durata della fideiussione deve essere correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento;
- Il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto al beneficiario, in deroga all'art. 1901 del codice civile;
- Il Foro di Firenze quale Foro competente alla risoluzione delle controversie relative alle questioni di merito;
- l'escussione della polizza a tutela del credito regionale nel caso di mancato rinnovo della stessa entro un termine antecedente la scadenza (1-2 mesi);

- la clausola del rinnovo automatico nel caso in cui il beneficiario del finanziamento non sia in grado di rispettare tutti gli adempimenti, gli impegni e le condizioni previsti dalle norme che regolano il finanziamento.

Entro 30 giorni dalla completa realizzazione del programma i beneficiari dell'agevolazione devono presentare inoltre la documentazione prevista al successivo punto c).

B) richiesta di erogazione per stato di avanzamento a titolo di acconto di almeno il 50% dell'importo del finanziamento agevolato concesso, redatta sull'apposito modulo, con l'inserimento dei giustificativi di spesa in copia conforme, debitamente quietanzati, e corredati della relativa dimostrazione dei pagamenti attestanti la realizzazione del progetto di investimento ammesso nella misura percentuale corrispondente all'acconto richiesto, riepilogati in una distinta, suddivisa per anno e tipologia di investimento secondo quanto previsto al paragrafo 7.1.

Il saldo del finanziamento agevolato verrà erogato a rendicontazione finale dell'investimento, secondo le modalità previste al successivo punto C.

C) richiesta di erogazione del finanziamento agevolato a saldo con rendicontazione finale dell'investimento, redatta sull'apposito modulo, da inoltrare entro un mese dall'ultimazione del programma di investimento, con l' inserimento della documentazione elencata al paragrafo 7.1.

Nel caso di Prestito partecipativo l'impresa beneficiaria, alle richieste di erogazione di cui alle lett A), B) e C) del presente paragrafo dovrà altresì allegare l'estratto autenticato del libro verbali assemblee, unitamente alla copia della pagina riportante gli estremi di vidimazione del libro stesso, che delibera l'aumento dei mezzi propri mediante la costituzione di una "Riserva versamento soci in conto capitale", tramite versamenti infruttiferi in conto futuro aumento capitale sociale e/o utili da destinare a riserva e approva i sotto elencati obblighi :

1. effettuare interamente l'aumento del capitale sociale mediante l'utilizzo della "riserva" alla conclusione dell'operazione;
2. mantenere l'attività di impresa del beneficiario per tutta la durata del finanziamento a partire dalla erogazione dello stesso;
3. non distrarre i versamenti eseguiti o gli utili accantonati nella "riserva" attraverso la loro distribuzione, prestiti ai soci o altre operazioni che influiscano sui mezzi propri prima della scadenza del finanziamento oggetto del presente contratto. Nei casi di riduzione per perdite, non possono essere distribuiti utili fino a che detti mezzi propri non siano stati ricostituiti.
4. trasmettere al soggetto gestore il proprio bilancio, corredato della nota integrativa e della relazione sulla gestione, nonché ogni altro documento atto a certificare l'avvenuto conferimento entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dall'esercizio successivo a quello di inizio del rimborso del piano di rientro e fino all'esercizio successivo al pagamento dell'ultima rata dello stesso piano di rientro.

L'erogazione del saldo è preceduta dalla verifica della regolarità contributiva (DURC) e dalla verifica dell'assenza di procedure concorsuali nei confronti del soggetto beneficiario.

L'erogazione del finanziamento e lo svincolo dell'eventuale fidejussione (punto A) sono, inoltre, subordinati:

- qualora l'erogazione avvenga oltre 12 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, alla verifica della capacità dell'impresa di rimborsare il finanziamento (merito di credito);
- qualora l'erogazione avvenga entro 12 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, alla verifica della posizione dell'impresa nelle centrali rischi.

Dette verifiche sono effettuate dal soggetto gestore prima dell'invio alla Regione Toscana della proposta di approvazione della rendicontazione finale di spesa.

L'erogazione, a qualsiasi titolo, è effettuata dal soggetto gestore entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Nel caso in cui in fase di istruttoria di erogazione emergesse l'esigenza di richiedere integrazioni relativamente alla documentazione presentata, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal responsabile del procedimento è fissato in gg. 15 dal ricevimento della richiesta delle stesse. In questo caso, i termini si intendono sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni.

8. CONTROLLI E REVOCHE

3 Controlli e ispezioni

L'Amministrazione regionale, tramite il soggetto gestore, procederà a controlli secondo le seguenti modalità:

A. Dopo l'approvazione della graduatoria

Entro 180 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto di approvazione della graduatoria, l'Amministrazione regionale, tramite il soggetto gestore, effettua a pena di decadenza dal beneficio i controlli a campione in relazione ai requisiti autodichiarati di cui al paragrafo 2.2, punti da 9) a 14) e 17) in misura non inferiore al 10%, dei beneficiari finanziati, al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda.

B. Dopo l'erogazione a saldo

Dopo l'erogazione a saldo, l'Amministrazione regionale effettua, tramite il soggetto gestore i seguenti controlli:

- controlli annuali puntuali su tutti i beneficiari dell'erogazione a pena di revoca, del mantenimento del possesso dei requisiti autodichiarati di cui al paragrafo 2.2, punti 5, 6 e 7 al fine della verificarne il mantenimento nell'arco temporale previsto dal contratto;
- controlli in loco a campione sui soggetti beneficiari dell'erogazione per la verifica del rispetto degli obblighi previsti dal bando e dal contratto.

L'Amministrazione regionale – direttamente, tramite il soggetto gestore o altro ente a ciò autorizzato - si riserva, comunque, di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il beneficiario, allo scopo di verificare la realizzazione del progetto di investimento, anche in relazione alle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal bando e dal Contratto e la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese.

L'esito negativo, anche di uno, dei controlli di cui sopra, comporta la **decadenza** e conseguente **revoca** del finanziamento.

8.2 Rinuncia

L'impresa deve comunicare, attraverso il sistema gestionale disponibile sul portale <http://www.toscanamuove.it>, al soggetto gestore entro 30 giorni dalla data della comunicazione di assegnazione, l'**eventuale rinuncia** al contributo firmata digitalmente¹⁷.

In caso di rinuncia comunicata oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione, l'Amministrazione regionale, richiede il rimborso forfetario delle spese di istruttoria ed erogazione¹⁸ come indicato al paragrafo 8.4.

4 Revoca e recupero del finanziamento

Costituiscono cause **di decadenza e conseguente revoca**¹⁹ totale del finanziamento:

1. esito negativo, anche di uno, dei controlli di cui al paragrafo 8.1,
2. rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
3. risoluzione per inadempimento del Contratto conseguente al mancato rispetto da parte del beneficiario degli obblighi previsti dall' art. 4 dello stesso, ad eccezione del mancato rispetto delle scadenze del piano di rientro;
4. mancata sottoscrizione del Contratto;
5. accertata indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave con provvedimento giudiziale; con la revoca è disposta la restituzione delle somme erogate e l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;
6. rinuncia del beneficiario di cui al paragrafo 8.2.

La revoca totale, tranne i casi di rinuncia di cui al paragrafo 8.2 e di mancata sottoscrizione del contratto, configura in ogni caso un inadempimento da parte del beneficiario. La Regione Toscana, quindi, procede alla risoluzione del Contratto, previo accertamento dell'inadempimento stesso attraverso un contraddittorio con il beneficiario ai sensi della L. n. 241/1990.

In caso **di revoca totale** è disposto a carico dell'impresa il pagamento del rimborso forfetario ai sensi del paragrafo 8.4 del bando.

Le seguenti circostanze che non determinano motivi di revoca totale danno luogo alla **revoca parziale** del contributo:

- a) la non completa realizzazione del programma investimento e/o non corretta rendicontazione finale del programma di investimento;
- b) la rideterminazione del finanziamento per irregolarità riscontrate a seguito di controlli a qualsiasi titolo effettuati.

E' motivo di **revoca del beneficio del termine** il mancato rispetto delle scadenze del piano di rientro di cui al paragrafo 3.5 ed all'articolo 14 del Contratto.

L'Amministrazione regionale procede al recupero nel caso in cui beneficiario abbia usufruito di erogazioni relativamente all'aiuto revocato, previo tentativo di recupero bonario da parte del soggetto gestore.

L'atto di revoca costituisce in capo alla Regione Toscana il diritto ad esigere l'immediato pagamento dell'aiuto concesso.

A tal fine la Regione Toscana, in attuazione della L. 241/90, comunica al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, all'ufficio

¹⁷ Cfr. art. 9, comma 3 sexies, L.R. n. 35/2000

¹⁸ Cfr. art. 9, comma 3 sexies, L.R. n. 35/2000

¹⁹ Cfr. art. 9, L.R. n. 35/2000

e alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) ed assegna ai destinatari della comunicazione un termine di quindici giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine il beneficiario può presentare alla Regione Toscana scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo PEC all'indirizzo "regionetoscana@postacert.toscana.it".

Gli uffici della Regione Toscana, esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, la Regione Toscana, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione al beneficiario.

Qualora la Regione Toscana ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento determina, con provvedimento motivato, la decadenza e revoca dell'agevolazione, calcolando gli interessi al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) di volta in volta vigente.

In caso di revoca del beneficio del termine gli interessi decorrono dalla data di scadenza della rata non pagata, mentre negli altri casi gli interessi decorrono dalla data di erogazione del finanziamento.

Detta modalità di calcolo degli interessi potrà subire modifiche a seguito di nuove disposizioni normative comunitarie e nazionali.

Successivamente gli uffici regionali competenti trasmettono ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione del provvedimento, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, la Regione Toscana tramite gli uffici preposti provvederà all'escussione della garanzia fideiussoria e/o alla iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti comprensivi di interessi calcolati al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) di volta in volta vigente.

In tutti i casi il debitore ha facoltà di presentare istanza di dilazione e/o rateizzazione del debito ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19.12.2001 n. 61/R "Regolamento di attuazione della L.R. n. 36 del 06.08.2001 - Ordinamento contabile della Regione Toscana" e s.m.i.

8.4 Rimborso forfettario a carico del beneficiario

In caso di revoca del contributo successiva all'adozione del provvedimento amministrativo di concessione del finanziamento e nel caso di rinuncia da parte del beneficiario trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione, è disposto a carico dell'impresa/beneficiario il pagamento di un rimborso forfettario a titolo di risarcimento dei costi sostenuti per l'istruttoria e l'erogazione del finanziamento²⁰, sulla base delle tariffe approvate con Delibera di G.R. n. 506/2014 e s.m.i. ed esplicitate nella tabella seguente.

Costo di istruttoria	Costo di erogazione
Euro 740,00 oltre IVA	Euro 900,00 oltre IVA

9 DISPOSIZIONI FINALI

5 Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

In conformità al D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il trattamento dei dati forniti alla Regione Toscana a seguito della partecipazione al bando avviene

²⁰ Cfr. art. 9, comma 3 sexies l.R. n. 35/2000

esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. n. 196/2003 si precisa quanto segue:

- i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata assegnazione del contributo;
- la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati anche mediante strumenti informatici e telematici;
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, e sul sito internet della Regione, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative.

Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Toscana, Giunta Regionale. Il Responsabile interno del trattamento dei dati per la Regione Toscana è la Dr.ssa Simonetta Baldi Responsabile pro tempore del Settore Politiche Orizzontale di Sostegno alle Imprese della D.G. Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze;

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento in ogni momento, inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica simonetta.baldi@regione.toscana.it;

I Responsabili esterni del trattamento per ciascun ambito di competenza sono: per Fidi Toscana S.p.A. la Sig.ra Gabriella Gori e il Sig. Angelo Manzoni; ; per Artigiancredito Toscano S.C. il Sig. Francesco Mega e Sig. Fabrizio Caldiero; per Artigiancassa S.p.A il Sig. Antonio Tirelli. L'interessato per l'esercizio dei suoi diritti potrà fare una specifica richiesta ai seguenti recapiti:

1. Fidi Toscana S.p.A. Tel. 055.23841, fax. 055.212805, e-mail: privacy@fiditoscana.it, reclami@fiditoscana.it.
2. Artigiancredito Toscano S.C Tel 055.737841, fax: 055.7378400 e-mail: servizioreclami@artigiancredittoscana.it,
3. Artigiancassa S.p.A Tel. 06.58451, Fax 06.5899672, e-mail: privacy@artigiancassa.it, reclami@artigiancassa.it.

6 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Politiche Orizzontale di Sostegno alle Imprese della D.G. Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze Dr.ssa Simonetta Baldi.

Il diritto di accesso²¹ viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del Settore Politiche Orizzontale di Sostegno alle Imprese della D.G. Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze, con le modalità di cui all'art. 5 della L.R. n. 40/2009.

Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: info@toscanamuove.it.

²¹ di cui agli artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990 e agli artt. 5 e segg. della L.R. n. 40/2009.

E' prevista altresì un'assistenza telefonica al numero verde 800327723 operativo dal Lunedì al Venerdì ore 08.30-17.30.

7 Disposizioni finali

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande, oppure tramite il portale [http// www.toscanamuove.it](http://www.toscanamuove.it).

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali al soggetto gestore e all'Amministrazione regionale da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti, richieste proroghe, ecc.) dovranno essere effettuate tramite PEC o tramite il portale [http// www.toscanamuove.it](http://www.toscanamuove.it) nei casi previsti dal Regolamento. A tal fine, le imprese partecipanti dovranno dotarsi di una propria casella PEC inserendone i riferimenti nella procedura online di presentazione della domanda definitiva. L'indirizzo di PEC verrà reso noto alle imprese partecipanti con successiva comunicazione.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

L'Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

10. RIFERIMENTI NORMATIVI

Atti normativi comunitari, nazionali e regionali, unitamente alle principali disposizioni di attuazione, di riferimento per l'applicazione del bando.

UNIONE EUROPEA

- ✓ RACCOMANDAZIONE della Commissione n. 361 del 06-05-2003 relativa alla Definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
- ✓ REGOLAMENTO (UE) n. 651 della Commissione, del 17-06-2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato
- ✓ REGOLAMENTO (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

NAZIONALE

- ✓ LEGGE 07-08-1990 n. 241 recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
- ✓ D.LGS. 31-03-1998 n. 123 recante Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59

REGIONE TOSCANA

- ✓ LEGGE REGIONALE n. 35 del 20-03-2000 recante Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese

ALLEGATI

A) Schema di contratto

B) Cronoprogramma